



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PERMUTATIVA

AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA LEGGE 24.12.1997 N. 449 E DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E
AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI (DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 30.03.2010)

L'anno 2018 il giorno VENTITRÈ del mese di AGOSTO,

FRA

il COMUNE DI LOVERE, con sede in Lovere (BG) in via G. Marconi, 19 - Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162, qui rappresentato da ENRICA VENDER, nata a Lovere il 20.05.1954, domiciliata per quest'atto presso la Sede Municipale in Lovere in via G. Marconi n. 19, in qualità di Responsabile del Settore Area Affari Generali - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definita "sponsee"

E

la Società VAL CAVALLINA SERVIZI SRL, con sede legale in TRESORE BALNEARIO (BG) in PIAZZA SALVO D'ACQUISTO n. 80, codice fiscale/P.IVA 02544690163 e n. d'iscrizione al registro delle imprese 02544690163, R.E.A. BG-303334, qui rappresentata dal sig. MORETTI PAOLO, nato a BERGAMO il 30/08/1969 e residente a TRESORE BALNEARIO in via F. SOMAINI n. 11, in qualità di Legale rappresentante - designato alla stipulazione del presente contratto, di seguito definito "sponsor"

PREMESSO

che, in applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, l'innovazione dell'organizzazione amministrativa ed il conseguimento di maggiori economie, i Comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti esterni;

CONSIDERATO

che VAL CAVALLINA SERVIZI SRL aderisce alle iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'identità territoriale e dello sviluppo locale, con particolare riferimento al territorio dei Comuni Soci;

RITENUTO

nell'ambito della programmazione generale delle attività turistico-culturali per il corrente esercizio finanziario, ed in particolare per l'organizzazione e la promozione del XVI° Memorial "Mario Stoppani" alla luce di quanto sopra esposto, di coinvolgere soggetti privati esterni all'Amministrazione comunale per la sponsorizzazione dell'evento in argomento;



VISTA

la proposta di sponsorizzazione avanzata dalla Società VAL CAVALLINA SERVIZI SRL in data 23/07/2018

RICHIAMATO

quanto disposto dall'articolo 43 della L. 24.12.1997 n. 449 e dell'articolo 119 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e dal vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30.03.2010

SI STIPULA

il seguente contratto di sponsorizzazione:

Art. 1 - Lo sponsor provvede, con oneri a proprio carico, a rendere i seguenti **servizi/forniture**:

- fornitura di due bagni chimici da posizionare nei luoghi che verranno comunicati;
- fornitura di alcuni raccoglitori di rifiuti in cartone da posizionare nei lungolaghi;
- la presenza di personale di Val Cavallina Servizi Srl per pulizia e svuotamento cestini nei lungolaghi dalle ore 13:00 alle ore 19:00 circa di domenica 2 settembre 2018;

per un valore complessivo di sponsorizzazione pari a € 2.684,00 al lordo degli oneri fiscali di legge.

Art. 2 - Lo sponsor renderà i servizi/forniture di cui all'articolo 1 quale corrispettivo per la pubblicizzazione della propria attività mediante riproduzione del proprio logo sul materiale promozionale relativo all'evento, nella fattispecie due striscioni di 5 m x 1 m sui lungolaghi nei giorni precedenti il Memorial e durante lo speakeraggio della manifestazione verrà dato spazio ripetutamente alla sponsorizzazione.

Art. 3 - Lo sponsee s'impegna a promuovere l'evento, oggetto di sponsorizzazione, mediante manifesti, striscioni, banner, pubblicazioni on-line e con distribuzione di pieghevoli negli IAT del territorio, Uffici turistici, aeroporti, strutture ricettive e commerciali.

Art. 4 - La Società Val Cavallina Servizi Srl ha la facoltà di richiedere all'Amministrazione comunale di Lovere apposito resoconto in ordine all'avvenuta attività di diffusione pubblicitaria.

Art. 5 - Lo sponsor dichiara quanto segue:

1) di rispettare i seguenti principi come definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

- a) rispetto del diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;



- c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
- e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure ai sensi della vigente normativa);
- f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici);
- g) di non essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari);
- h) di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente contratto;
- i) di essere a conoscenza che, trattandosi di sponsorizzazione avente natura di operazione permutativa (poiché il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi a carico dello sponsor), trova applicazione la disciplina dell'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'agenzia delle Entrate in materia; pertanto, è fatto obbligo della doppia fatturazione, ovvero la fatturazione elettronica dello sponsor all'Ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad I.V.A., e la fatturazione dell'Ente allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad I.V.A., per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

atto, confermato e sottoscritto.

p. LO SPONSEE
 COMUNE DI LOVERE
 Enrica Vender



 p. LO SPONSOR
 VAL CAVALLINA SERVIZI SRL
 Moretti Paolo